

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Filomena De Sanzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. XXXX del R.G.A.C. dell'anno 2019 vertente

	TRA	
SOCIETA' CREDITRICE,		ATTORE
	E	
DEBITORE,		CONVENUTO
	E	
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE		CONVENUTO CONTUMACE

Oggetto: giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.
Conclusioni: come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, la **SOCIETA' CREDITRICE**- quale creditrice del **DEBITORE** (n.q. di titolare della ditta individuale "**OMISSIS**") in ragione di cessione *pro soluto* di tutti i diritti connessi da parte della **BANCA** in ordine al pignoramento del bene immobile di proprietà del convenuto sito in **OMISSIS**, fino alla concorrenza della garanzia ipotecaria fissata in euro 52.500,00 - ha incardinato il presente giudizio di merito per sentire dichiarare il proprio diritto al prosieguo della procedura esecutiva n. XX/2017 R.G.E. promossa ai danni del convenuto, previa declaratoria di revoca dell'ordinanza del 18.12.2018 con la quale il G.E. ne ha dichiarato l'improcedibilità sulla scorta della tardività del deposito della nota di trascrizione del pignoramento *de quo* (effettuata oltre il decorso di legge) rispetto al deposito dell'istanza di vendita avvenuto in data 30.01.2017.

Ha, in particolare, dedotto l'attore l'erroneità del provvedimento di improcedibilità dell'azione esecutiva emesso dal G.E. allegando che non si ravviserebbe nel sistema alcuna norma che fissi un termine perentorio per il deposito della nota di trascrizione del pignoramento.

Costitutosi in giudizio, il **DEBITORE** ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto.

Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'**AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE** (v. verbale udienza del 12.09.2019), all'udienza del 13.02.2020 il magistrato originariamente titolare del giudizio, verificata l'assenza dell'**ADER**, su conforme richiesta delle parti odierne, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.

Dopo un ulteriore rinvio, la causa è stata assegnata alla scrivente, subentrata nelle more nella titolarità del procedimento, e trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei chiesti termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'**AGENZIA DELLE ENTRATE**, ritualmente citata e non costituita in giudizio.

La domanda non è fondata.

L'ordinanza impugnata ha dichiarato improcedibile l'azione esecutiva promossa dalla **SOCIETA' CREDITRICE** sul rilievo che il creditore ha, nella specie, effettuato la trascrizione del pignoramento immobiliare il 01.03.2017, e quindi dopo il deposito dell'istanza di vendita, avvenuto il 30.01.2017.

Sostiene l'attore non è dato rinvenire alcuna norma che preveda un termine (finale) per il deposito della nota di trascrizione del pignoramento che potrebbe dunque essere eseguito anche in un momento successivo al deposito dell'istanza di vendita.

L'assunto dell'opponente è solo parzialmente vero.

Ed infatti, ritiene il Tribunale che effettivamente la normativa in vigore non preveda espressamente un termine per l'effettuazione dell'incombente in discorso e che la sanzione della perdita di inefficacia del pignoramento comminata dall'art. 557, ultimo comma, per il deposito tardivo della nota di iscrizione a ruolo e delle copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto (oltre il quindicesimo giorno dalla consegna al creditore da parte dell'U.G.) non possa essere estesa anche alla nota di trascrizione che il terzo comma dell'art. 557 c.p.c. non contempla, stante il principio di tassatività delle ipotesi di estinzione della procedura esecutiva, ricavabile ex art. 630 c.p.c., che questo Tribunale condivide (v., tra le altre, Cass. civ., n. 27148/2006 e n. 7346/2009).

L'inefficacia del pignoramento, pertanto, è prevista espressamente per il non tempestivo deposito di tutti i documenti indicati al secondo comma dell'art. 557 c.p.c., salvo la nota di trascrizione, che non viene menzionata, e resta dunque soggetta, quanto alle tempistiche del deposito, al regime di cui al secondo comma dell'art. 557 c.p.c., ove si prescrive al creditore che abbia eseguito direttamente (senza avvalersi dell'U.G.) il pignoramento deve depositare la nota di trascrizione del pignoramento stesso *“non appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari”*.

Ciò posto - e chiarita, dunque, la non applicabilità nel caso di specie del termine di giorni 15 di cui al comma secondo dell'art. 557 c.p.c. ai casi, come quello di specie, in cui il creditore abbia proceduto ad eseguire direttamente il pignoramento (essendo in tal caso obbligato a depositare la nota *“non appena restituitagli dal conservatore”* e dunque senza ritardo) - ritornando al *thema decidendum* (necessità, ai fini della procedibilità - intesa quale utile esperimento della procedura esecutiva immobiliare - della effettuazione della trascrizione del pignoramento prima del deposito dell'istanza di vendita), si osserva che, in difetto di previsione di un termine perentorio per l'incombente (fissato, come detto, per la documentazione elencata al comma terzo dell'art. 557 c.p.c.), la soluzione si rinviene nell'esame della natura dell'atto di pignoramento.

Ebbene, ritiene il Tribunale di aderire alla ricostruzione, oggi prevalente, del pignoramento immobiliare quale fattispecie a formazione progressiva che, incardinata con la notifica del precetto al debitore, si perfeziona mediante la sua trascrizione (cfr. Cass. civ. 9231/1997, n. 2429/2008 e n. 7998/2015).

Depone in tal senso in *primis* il dato letterale.

La norma di cui all'art. 555 c.p.c. (*“Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione ...”*) pone, infatti, sullo stesso piano i due momenti della notificazione e della trascrizione, individuandoli come i due momenti (iniziale e finale) in cui si realizza la fattispecie (appunto complessa) del pignoramento.

Ne discende che, come affermato nella pronuncia n. 7998/2015 della Cassazione sopra menzionata, nell'ambito della fattispecie in esame, *“la trascrizione ha la funzione di completare il pignoramento, non solo consentendo la produzione dei suoi effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, ma ponendosi anche come presupposto indispensabile perché il giudice dia seguito all'istanza di vendita del bene”*.

E ciò perché “lo scopo del processo di espropriazione immobiliare è la vendita a terzi del bene pignorato al fine di soddisfare i diritti dei creditori procedente ed intervenuti. Per realizzare questo scopo è necessario sia che il pignoramento venga notificato al debitore, sia che esso venga trascritto. Pertanto, la trascrizione del pignoramento non è solo un mezzo per assicurare pubblicità al vincolo imposto al bene pignorato, quindi non è esclusivamente preordinata ad effetti sostanziali; è anche un momento imprescindibile perché il processo esecutivo prosegua e raggiunga il suo esito fisiologico: essa non concerne soltanto i terzi, ma anche le vicende del processo” (in questi termini, Cass. civ. n. 7998/2015).

Il pignoramento immobiliare va perciò configurato come fattispecie a formazione progressiva nella quale la notificazione dell'ingiunzione ha una sua autonoma rilevanza, poiché produttiva di effetti, processuali e sostanziali, nei rapporti tra il creditore pignorante ed il debitore pignorato.

La trascrizione nei registri immobiliari è tuttavia necessaria per completare e perfezionare il pignoramento nella sua forma particolare così come disciplinata dall'art. 555 c.p.c..

Ed allora, per consentire al G.E. di *“dare corso”* ovvero di procedere alle procedure di vendita, è necessario che, alla data dell'istanza, vi sia, esista, un pignoramento e, quindi, che la fattispecie a formazione progressiva risulti completata.

Ciò che non è accaduto nel caso di specie, atteso che è pacifico che al momento del deposito dell'istanza di vendita al G.E (30.01.2017) il pignoramento non era completo essendo stata la trascrizione eseguita dopo due mesi, vale a dire il 01.03.2017.

L'opposizione va pertanto disattesa con condanna dell'opponente al pagamento delle spese legali che si liquidano come da dispositivo (valore della causa euro 22.810,00; fase di studio euro 460,00, fase introduttiva euro 389,00, fase di trattazione euro 840,00, fase decisoria euro 851,00), con applicazione della riduzione della metà stante l'ammissione del convenuto al beneficio del patrocinio legale a spese dello Stato e pagamento in favore dell'Erario.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:

- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese legali sostenute dal **DEBITORE** che liquida in euro 1.270,00 per onorari professionali, oltre rimborso forfettario, Cap ed Iva come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'Erario.

Cosenza, 26/11/2022

IL GIUDICE
Dott.ssa Filomena De Sanzo

****Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***